



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

30001-22

Composta da:

LUCIANO IMPERIALI
ALFREDO MANTOVANO
GIUSEPPE COSCIONI
GIUSEPPE NICASTRO
SANDRA RECCHIONE

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 1051
CC - 24/06/2022
R.G.N. 6412/2022

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) , nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 10/01/2022 del Tribunale di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 10/01/2022, il Tribunale di Torino rigettava l'appello proposto da (omissis) avverso l'ordinanza del 28/09/2021 del G.u.p. del Tribunale di Torino che aveva respinto la richiesta dello stesso (omissis) - sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso l'abitazione del padre -, avanzata ai sensi dell'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., di assentarsi da detto luogo dell'arresto per esercitare un'attività lavorativa.

Dopo avere premesso che la valutazione della sussistenza dei presupposti dell'autorizzazione ad assentarsi dal luogo dell'arresto per esercitare un'attività lavorativa, costituiti dall'impossibilità di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita o dall'esistenza di una situazione di assoluta indigenza, stante l'eccezionalità della previsione dell'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., deve essere

improntata a criteri di particolare rigore, che al riguardo sussiste un onere probatorio del richiedente e che la suddetta eccezionalità dell'istituto impone al giudice di valutare anche la compatibilità dell'attività lavorativa proposta rispetto alle esigenze cautelari poste a base della misura coercitiva, il Tribunale di Torino reputava che l'appellante non avesse minimamente documentato la situazione di assoluta indigenza del proprio nucleo familiare, avendo appuntato la propria attenzione su circostanze estranee allo spettro di valutazione previsto dall'art. 284, comma 3, cod. proc. pen. (quali il proprio stato di incensuratezza, la confessione resa e la necessità di risocializzazione), rilevando altresì che, posto che il (omissis) era collocato presso l'abitazione del padre e che questi «è stato in grado di assicurare sin qui il sostentamento dell'imputato», questi doveva «fornire per lo meno un principio di prova in ordine al mutamento delle condizioni economiche dell'ospitante ovvero alla sussistenza di una situazione di assoluto bisogno per i familiari a carico».

2. Avverso tale ordinanza del Tribunale di Torino, ha proposto ricorso per cassazione (omissis), per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico, complesso, motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza e la falsa applicazione dell'art. 284, comma 3, dello stesso codice, e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata.

Il ricorrente rappresenta al riguardo in particolare: che, premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la nozione di assoluta indigenza va riferita ai bisogni primari dell'individuo e dei familiari a suo carico e che tali bisogni comprendono non solo le necessità relative alla sopravvivenza fisica (quali vitto, vestiario e alloggio) ma anche, per esempio, le spese per le comunicazioni, l'educazione e la salute, egli aveva dimostrato di versare in uno stato di assoluta indigenza, avendo prodotto il certificato di nascita dei tre figli minorenni, rappresentato che la moglie (coimputata e anch'essa condannata) non godeva di alcun reddito né poteva procurarselo, perché, tra l'altro, priva di patente – «[c]ondizione ben nota al GIP e risultante dal capo d'imputazione laddove è scritto [...] "ditta (omissis) di fatto riconducibile al (omissis)"» – e dimostrato, come risultava dalla prodotta sentenza di patteggiamento, che tutti i propri beni mobili, compresi i conti corrente, erano stati sequestrati e confiscati; che secondo la Corte di cassazione (è citata Sez. 6, n. 32574 del 03/06/2005, Politanò, Rv. 231869-01), ai fini della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., non rileva la situazione economica del nucleo familiare e, quindi – contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Torino – il fatto che il proprio padre avesse sin lì mantenuto il figlio, la nuora e i tre nipoti; che, sempre contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Torino, al fine di

valutare la compatibilità dell'attività lavorativa proposta rispetto alle esigenze cautelari poste a base della misura degli arresti domiciliari, erano rilevanti le considerazioni circa il proprio stato di incensuratezza, la confessione resa e la scelta di definire il giudizio ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; che da ciò discende l'illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, «laddove per un verso si nega (e si sottace) l'obbligo del (omissis) di mantenere la prole e la stressa moglie e per l'altro dove si afferma implicitamente l'esistenza di un obbligo giuridico a carico del padre ospitante di continuare a mantenere figlio, nuora e nipoti. A ciò si aggiunga la illogicità della affermazione secondo la quale l'istante non avrebbe provato lo stato di indigenza che renderebbe necessaria l'attività lavorativa. [...] non è dato comprendere razionalmente e logicamente quale altra prova avrebbe potuto dare l'istante (omissis) per dimostrare la carenza di risorse anche minime, sufficienti a provvedere ai bisogni alimentari, educativi, medici e di movimento della propria famiglia».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, si deve rilevare che, il 3 giugno 2022, è pervenuto atto di rinuncia al ricorso per cassazione, a firma del difensore di (omissis) avv. (omissis) , munito di procura speciale, allegata all'atto di rinuncia.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

2. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro cinquecento.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24/06/2022.


Il Consigliere estensore

Giuseppe Nicastro



Il Presidente

Luciano Imperiali



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 28 LUG. 2022



CANCELLIERE
Claudia Pianelli

